

REGOLAMENTO (CEE) N. 3817/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile alle consegne, in Spagna, di prodotti diversi dagli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 (2), ha stabilito le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, in virtù del medesimo regolamento, il controllo degli scambi avviene alla frontiera in base ad un regime di titoli; che la realizzazione al 1° gennaio 1993, di un mercato unico senza frontiere interne, nel quale la Spagna è largamente integrata, impone di istituire un nuovo sistema, nell'ambito del quale il controllo venga praticato nei paesi destinatari;

considerando che l'obbligo di riprodurre il numero del titolo MCS utilizzato sui documenti commerciali relativi ai prodotti consegnati in Spagna e Portogallo ed in provenienza da altri Stati membri — obbligo abbinato sia all'esecuzione in questo paese di un controllo in loco e ad altre misure da esso eventualmente ritenute appropriate, sia all'imposizione di sanzioni dissuasive in caso d'inosservanza delle disposizioni previste — dovrebbe consentire un adeguato funzionamento dell'MCS; che il controllo in loco può essere particolarmente facilitato dalle indicazioni relative all'origine o alla provenienza che, in virtù delle norme comunitarie, devono essere apposte sui prodotti soggetti all'MCS o sui relativi imballaggi;

considerando che, qualora perdurassero gravi perturbazioni dei mercati nonostante l'applicazione delle misure contemplate all'articolo 85, paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione, sarebbe opportuno mettere in atto, per mercati locali o regionali, misure supplementari e, se del caso, derogatorie rispetto a quelle contemplate dall'organizzazione comune dei mercati;

considerando che, in base agli elementi sopra esposti, occorre modificare, per quanto concerne la Spagna, il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 569/86 e sostituirlo con un nuovo regolamento; che per motivi di chiarezza è indicato, in questa occasione, prevedere per la Spagna un regime indipendente da quello previsto dal regolamento predetto e che tenga anche conto delle modifiche intervenute, dal 1986 in poi, nella gestione dell'MCS nonché del fatto che, a seguito della riduzione dell'elenco di prodotti sottoposti all'MCS ed all'applicazione di regole specifiche nel settore degli ortofrutticoli, il regime in questione ormai si applicherà soltanto per la protezione del mercato spagnolo,

tuire quest'ultimo con un nuovo regolamento; che per motivi di chiarezza è indicato, in questa occasione, prevedere per la Spagna un regime indipendente da quello previsto dal regolamento predetto e che tenga anche conto delle modifiche intervenute, dal 1986 in poi, nella gestione dell'MCS nonché del fatto che, a seguito della riduzione dell'elenco di prodotti sottoposti all'MCS ed all'applicazione di regole specifiche nel settore degli ortofrutticoli, il regime in questione ormai si applicherà soltanto per la protezione del mercato spagnolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Gestione dell'MCS

Articolo 1

1. I prodotti diversi da quelli disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), provenienti da uno Stato membro e sottoposti, per l'introduzione in Spagna al meccanismo complementare applicabile agli scambi, in appresso denominato «MCS», possono circolare in Spagna ed essere messi in consumo in questo Stato membro soltanto dietro presentazione di un titolo MCS.

Il comma precedente non si applica alla circolazione in Spagna se il detentore dei prodotti è in grado di provare che essi non sono destinati al mercato spagnolo.

2. Il titolo MCS viene rilasciato a chiunque ne faccia domanda, indipendentemente dal luogo del suo stabilimento nella Comunità.

3. Il rilascio del titolo MCS può essere subordinato al deposito di una cauzione che garantisca il rispetto dell'impegno di mettere i prodotti in consumo durante il periodo di validità del titolo stesso; la cauzione viene incamerata, totalmente o in parte, se l'operazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

4. Soltanto uno Stato membro diverso da quello in cui il prodotto è messo in consumo può rilasciare il titolo MCS.

(1) Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7).

(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 (GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23).